

Allegato 2

Modifiche all'allegato I del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. Al paragrafo G.1.7 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).”
2. Al paragrafo G.1.9 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è *temporaneamente* trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell'attività specificati, diversi dal luogo considerato.”
3. Al paragrafo G.1.9 il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Uscita finale (o uscita d'emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all'esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”
4. Al paragrafo G.1.12 è aggiunto il seguente comma:

“14. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco.

Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell'incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, ...”
5. Al comma 1 del paragrafo S.4.5.2 è aggiunta la seguente nota:

“Nota Si noti che le *strutture vulnerabili in condizioni di incendio* (es. veranda, tendone, gazebo, tensostruttura, ...) sono considerate parte del compartimento cui sono adiacenti o prossime, se non separate da distanza di separazione o elementi di compartimentazione secondo capitolo S.3.”
6. Al paragrafo S.4.5.11 è aggiunto il seguente comma:

“4. Negli ambiti ove siano prevalentemente installati posti a sedere, sono ammessi anche occupanti in piedi. Le aree dedicate agli occupanti in piedi devono essere identificate e non devono interferire con il sistema d'esodo.”
7. Al comma 8 del paragrafo S.4.7 la parola “evita” è sostituita dalla parola “evitata”.
8. Al comma 3 del paragrafo S.4.8.6 è aggiunta la seguente nota:

“Nota Ad esempio, le scale d'esodo *a prova di fumo* aventi le caratteristiche di *filtro* non richiedono verifica di ridondanza, a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono.”
9. Al paragrafo S.4.8.8.2 è aggiunto il seguente comma:

“3. La larghezza minima della via d’esodo verticale nel caso di esodo per fasi deve comunque essere $\geq 75\% \cdot L_v$ calcolata secondo la modalità d’esodo simultaneo di cui al paragrafo S.4.8.8.1.”

10. Nella tabella S.4-22 la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa L_{om} sostituita dalla seguente: “ $L_{om} = \frac{\sum L_{om(i)} \cdot L_i}{\sum L_i}$ con $L_i \leq L_{om(i)}$ ”.

11. La tabella S.4-15 è sostituita dalla seguente:

R_{vita}	Affollamento dell’ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 200 occupanti	
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.		1

[1] Ambiti con densità d’affollamento > 0,4 p/m²

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

12. La tabella S.4-27 è sostituita dalla seguente:

R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}	R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
A1	3,40	330 s	B1, C1, E1	3,60	310 s
A2	3,80	290 s	B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
A3	4,60	240 s	B3, C3, D2, E3	6,20	180 s
A4	12,30	90 s	B1 [1], B2 [1], B3 [1]	6,20	180 s

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δt_{coda} .

[1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m².

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d’esodo orizzontali

13. La tabella S.4-28 è sostituita dalla seguente:

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell’ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m ²
≥ 1000 mm	Affollamento dell’ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell’ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d’albergo, locali di abitazione, appartamenti, ...)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...).

L’affollamento dell’ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d’esodo che si dipartono da tale ambito.

Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d’esodo orizzontali

14. La tabella S.4-29 è sostituita dalla seguente:

R _{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt _{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.

[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*

[1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m².

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

15. La tabella S.4-32 è sostituita dalla seguente:

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 p/m ² .
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...).

L'affollamento dell'ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.

Tabella S.4-32: Larghezze minime per vie d'esodo verticali

16. Nella tabella S.4-33 la verifica della *superficie lorda minima del luogo sicuro* è sostituita dalla seguente: “ $S = 390 p \cdot 0,7 \text{ m}^2/p = 273 \text{ m}^2$ ”.

17. Nella tabella S.4-34 la verifica della *superficie lorda minima dei luoghi sicuri* è sostituita dalla seguente: “ $S = 660 p \cdot 0,7 \text{ m}^2/p = 462 \text{ m}^2$ ”.